

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 819-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FORLANI)

Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 2002

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**e col Ministro della giustizia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2001

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo oggetto della ratifica tende a porre rimedio alla situazione di potenziale discontinuità determinatasi nel settore della cooperazione giudiziaria con le autorità di Hong Kong a seguito del passaggio di tale regione sotto la sovranità cinese, con la conseguente cessazione della vigenza degli Accordi già conclusi con il Regno Unito.

La particolarità dell'ordinamento giudiziario di Hong Kong, che si differenzia da quello della madrepatria cinese ed è ispirato ai principi della *common law* di derivazione anglosassone, d'altronde, non permetteva l'estensione meccanica dell'applicazione degli Accordi conclusi con la Repubblica popolare cinese al territorio della Regione amministrativa speciale (RAS) in questione.

L'Accordo sul trasferimento delle persone condannate risponde essenzialmente a finalità umanitarie e tende a favorire il reinserimento del condannato nella società. La sua conclusione - di poco successiva a quella dell'Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale, firmato a Roma il 28 ottobre 1998 e non ancora ratificato dal Parlamento - rappresenta un'ulteriore tappa della cooperazione giudiziaria tra l'Italia e la RAS.

Perché possa darsi corso al trasferimento della persona condannata devono ricorrere talune condizioni. Innanzitutto, occorre che la sentenza di condanna sia passata in giudicato; è necessario inoltre che la parte della condanna ancora da espiare sia perlomeno di un anno e che l'infrazione penale che ha dato luogo alla condanna rappresenti

un'infrazione penale anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito.

La richiesta di trasferimento può essere avanzata dalla Parte trasferente o dalla Parte ricevente all'altra Parte a condizione che la persona condannata dia il suo consenso al trasferimento. Tale meccanismo rappresenta un importante elemento di garanzia, che consente di guardare senza particolare apprensione alle pur evidenti differenze esistenti fra gli ordinamenti giudiziari delle due Parti contraenti in termini di tutela dei diritti civili.

Per ottenere il trasferimento, il detenuto dovrà presentare una richiesta scritta alle competenti autorità, designate dalle Parti nei rispettivi Ministeri della giustizia, accompagnata da copia della sentenza di condanna e delle disposizioni legali sulle quali essa si basa. Sarebbe stato forse opportuno prevedere a carico di tali autorità un onere di informazione a favore dei richiedenti circa il regime di detenzione destinato ad essere loro riconosciuto in caso di accoglimento della domanda.

La durata della condanna nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere, nei limiti del possibile, a quella indicata nella sentenza emanata nello Stato richiesto; in ogni caso, essa non potrà superare il massimo della pena prevista per quel reato nello Stato in cui si effettua il trasferimento.

Sulla base delle indicazioni e delle valutazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

FORLANI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

5 febbraio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo rilevando come esso attenga a materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 80, sulla ratifica dei trattati internazionali, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la disciplina dell'ordinamento penale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





